

FAQ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.LGS. 81/2008) PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPUS UNIVERSITARIO PER STUDENTI COSTITUITO DA RESIDENZE, IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI CORRELATI PRESSO L’AREA SITA IN ROMA TRA VIA OSOPPO, PIAZZA CONFENZA, VIALE DELL’UNIVERSITÀ - CIG 6820918F95

1) DOMANDA

al fine di ottimizzare la prestazione ed il team di lavoro, sarebbe necessario sapere se la redazione del progetto, da conformarsi agli standard di cui al D.M. 07/02/2011, è finalizzata alla presentazione di domanda di contributo ex lege n. 338/2000.

RISPOSTA

Si, si conferma.

2) DOMANDA

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si chiede il seguente chiarimento:

- nel Disciplinare di gara (pag. 13), relativamente al DGUE, è espressamente previsto che “.....il concorrente può limitarsi a compilare la Sezione α della parte IV, senza compilare nessun’altra Sezione della stessa parte IV per i requisiti richiesti nel presente disciplinare, ad eccezione della lett. C punto 6)b) della stessa parte IV (componenti della struttura tecnica/operativa/gruppi di lavoro). Si chiede di confermare che i requisiti di cui al punto 13.1 del Disciplinare di Gara (fatturato, servizi, organico medio, ecc.) vanno dichiarati con apposita dichiarazione, il cui modello non è stato fornito dalla Stazione Appaltante;
- Qualora l’operatore economico che sottoscrive il DGUE non possiede tutti i requisiti di partecipazione (quindi partecipa in Raggruppamento), alla sezione α della parte IV, quale risposta bisogna barrare (SI/NO)?

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti sottoriportati.

- I requisiti di cui al paragrafo 13.1. vanno dichiarati compilando l'apposita sezione IV lett. A, B e C del DGUE. Il concorrente può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV, ad eccezione della lett. C punto 6) b) della stessa parte IV (componenti della struttura tecnica/operativa/gruppi di lavoro), **esclusivamente** se in possesso di tutti i requisiti richiesti disciplinare di gara.
- L'operatore economico che non possiede tutti i requisiti di cui al par. 13.1. del disciplinare di gara non dovrà barrare alcuna risposta della sezione α del DGUE, ma dovrà compilare le restanti sezioni della medesima parte IV lett. A, B e C per i requisiti posseduti con riferimento al paragrafo 13.1..

3) DOMANDA

In merito ai requisiti di capacità tecnico-professionali si chiede:

se il progetto preliminare e/o definitivo che superi l’esame della commissione di gara di un Ente Pubblico, ma non risulti aggiudicatario della stessa, possa essere considerato come progetto spendibile ai fini del requisito di capacità tecnica e professionale. Alla luce della certificazione rilasciata dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Sì è possibile purchè la committenza rilasci la documentazione da cui evincere la valutazione positiva del progetto da parte della stazione appaltante.

4) DOMANDA

con riferimento all'oggetto ed in particolare ai requisiti di Capacità tecniche e professionali di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare quanto segue:

- I requisiti richiesti per le ID E.06 (ex Ic) ed E.17 (ex Ib) possono essere soddisfatti e comprovati con servizi ricompresi nella categoria edilizia e certificati nella classe e categoria Id, in quanto riguardanti interventi della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

- Analogamente i requisiti richiesti per la ID S.04 (strutture) possono essere soddisfatti con servizi relativi alla categoria S.03 (strutture con grado di complessità maggiore).

RISPOSTA

- La tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" assimila in modo univoco la classe E17 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 solo con la Classi e Categorie Ia e Ib della L. 143/1949. Non risulta sull'argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013.

- L'articolo 8 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 confermato dallo stesso articolo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recita che: "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."

Inoltre, con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che: "nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16).

5) DOMANDA

In merito alla costituzione di RTP ai sensi dell'art.46 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016 si chiede:

se sia possibile far partecipare all'interno del raggruppamento una società di ingegneria con requisiti zero per sola attività di SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE (computi, capitolati etc.).

RISPOSTA

Si è possibile. Come specificato al paragrafo 13.2. del disciplinare di gara, i requisiti di cui ai paragrafi 13.1.3., 13.1.4. e 13.1.6. devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento stesso; la mandataria, comunque, deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Il requisito di cui al paragrafo 13.1.5. non è frazionabile.

6) DOMANDA

In merito alle garanzie richieste al paragrafo 11 del disciplinare di gara si chiede:

se la polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale vada stipulata in fase di aggiudicazione di gara.

Se in caso di RTP la polizza assicurativa vada stipulata dal solo mandatario oppure anche dai mandanti e dai singoli professionisti (geologo ,archeologo, giovane professionista) .

RISPOSTA

Si riscontra nell'ordine l'allegata richiesta di chiarimenti.

- come precisato all'art. 15 del Capitolato d'onori, richiamato al paragrafo 11 del Disciplinare di gara, la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, dovrà essere stipulata dall'Affidatario della presente procedura, a far data dall'approvazione del progetto definitivo.

- La polizza può essere intestata alla mandataria in caso di avvenuta costituzione del RTP o ai singoli operatori economici.

7) DOMANDA

in riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti:

Partecipando alla gara con un costituendo RTI composto da una società di ingegneria e liberi professionisti che complessivamente raggiungono come numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio almeno 22 unità è soddisfatto il requisito di cui al punto 13.1.6?

Se nel RTI di cui al punto precedente è presente un giovane professionista in qualità di "mandante-giovane professionista" incaricato per l'elaborazione grafica con tecnologia BIM può avere una quota di partecipazione (nell'ambito del RTI) dell'1%?

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti posti.

1. Si è possibile. Come specificato al paragrafo 13.2. del disciplinare di gara, il requisito di cui al paragrafo 13.1.6. deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento stesso; la mandataria, comunque, deve possedere detto requisito in misura maggioritaria percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

2. Si è possibile. Non sono richieste quote minime di partecipazione per le mandanti.

8) DOMANDA

In riferimento alla gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento:

Quale deve essere la modalità di partecipazione del geologo? In caso di raggruppamento temporaneo, tale professionista deve partecipare quale mandante, deve essere un dipendente di una delle società che partecipano al raggruppamento, può essere un consulente? E se fosse un consulente, necessita di requisiti di fatturato pregresso con una delle società del raggruppamento?

RISPOSTA

Il geologo può partecipare quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa (in tal senso determina AVCP n. 3 del 27/2/2002).

9) DOMANDA

In riferimento alla gara d'appalto di cui all'oggetto, relativamente ai requisiti richiesti nel disciplinare di gara vorremmo sapere:

1. Punto 13.1.5 se i due servizi devono avere ognuno tutte le classi e categorie elencate, oppure possono essere presentati servizi diversi per ogni classe e categoria (ad esempio due servizi certificati in Ic, due classificati in Ib, ecc.)

2. Punto 13.1.4 e Punto 13.1.5 se per la categoria edilizia i servizi sono considerati validi solo quelli rientranti nella categoria E.06 oppure vengono ritenuti validi anche lavori certificati comunque in Ic oppure Id;

3. Punto 13.1.5 vorremmo se partecipando come ATI verticale, se i due servizi siano frazionabili, ovvero se la società capogruppo svolgesse la parte edilizia e degli impianti e la mandante quella relativa al verde, sarebbe possibile che questa presentasse i due servizi relativi a tale categoria che la capogruppo non possiede.

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti posti:

1. Il requisito di cui al paragrafo 13.1.5. può essere soddisfatto anche con servizi distinti per ciascuna classe e categoria prescritta dal disciplinare di gara (n. 2 servizi in I/b, n. 2 in I/c ecc...).

2. la tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 e al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, assimila in modo univoco la classe E06 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, solo con la Classe e Categoria Ic della L. 143/1949.

Non risulta sull'argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013 e D.M. 17 giugno 2016.

3. Come precisato al paragrafo 13.2. del disciplinare di gara il requisito di cui al paragrafo 13.1.5. non è frazionabile. Nell'ipotesi prospettata è rispettata la suddetta prescrizione del disciplinare di gara in quanto appare che uno degli operatori del costituendo RTP che eseguirà quella classe e categoria ha espletato n. 2 servizi per la medesima classe e categoria.

10) DOMANDA

In merito ai requisiti di capacità tecniche-professionali al paragrafo 13.1 del disciplinare di gara si chiede se i requisiti richiesti per la categoria E 17 (ex 1/b) possano essere soddisfatti con servizi relativi alla categoria E 06 (1/c) con grado di complessità superiore.

RISPOSTA

In riferimento al quesito allegato si ribadisce che l'articolo 8 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 confermato dallo stesso articolo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recita che: "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."

Inoltre, con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che: "nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16)".

11) DOMANDA

In merito alla procedura di gara in oggetto si richiede:

- se i servizi con ID E06 ed E17 possono essere soddisfatti con servizi di complessità pari o superiore anche se non di stessa destinazione funzionale.

- se è necessaria la figura del geologo all'interno del gruppo di progettazione

- se un progettista si può ricorrere all'avvalimento di un operatore esterno al gruppo di progettazione

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti posti.

- l'articolo 8 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 confermato dallo stesso articolo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recita che: "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."

Inoltre, con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che: "nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16)".

- Si è necessaria la presenza di un geologo all'interno del gruppo di progettazione, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato d'onori;

- Ad eccezione dei requisiti di idoneità professionale di cui ai paragrafi 13.1.1. e 13.1.2., in attuazione di quanto disposto dall'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

12) DOMANDA

In merito ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, con riferimento all'art.8 del d.m. 143/2013 ove si afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera",

si chiede conferma che il possesso dei requisiti afferenti la classe e categorie Ic (E.06) ed Ib (E .07) possano essere dimostrati con la classe e categoria Id.

RISPOSTA

La tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 e al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, assimila in modo univoco la classe E06 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, solo con la Classe e Categoria Ic della L. 143/1949.

Non risulta sull'argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013 e D.M. 17 giugno 2016

Si sottolinea infine che la categoria E.07 non è contemplata nel disciplinare di gara

13) DOMANDA

A pagina 19 del Disciplinare art. 17.1 si riportano le modalità di compilazione dell'offerta tecnica per la relazione delle schede progetto e un vincolo di testo non superiore a 40 righe per scheda.

Si chiede di chiarire il significato di scheda e il rapporto di tale vincolo per cartella A4 e A3.

RISPOSTA

Si precisa che per scheda si intende un foglio rettangolare scritto e stampato su un unico foglio e solo su una sola facciata, di carta o di cartoncino, delle dimensioni previste allo stesso punto 17.1 del disciplinare di gara, usato per trascrivere dati e annotazioni che possano essere dal concorrente ritenute utili per le valutazioni

della propria relazione tecnica illustrativa, in modo da renderne pronta e agevole la consultazione alla commissione giudicatrice.

14) DOMANDA

In riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti:

1. Ai fini dei servizi di cui al punto 13.1.4 e 13.1.5 possono essere considerati i servizi di ingegneria con grado di complessità "G" superiore alle categorie E.06, E.17 e S.04?
2. I servizi di progettazione di cui al punto 13.1.4 e 13.1.5 possono essere progettazioni preliminari o definitive o esecutive?
3. Il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni, in casi di costituendo RTP, deve essere per ogni componente proporzionale alla quota di partecipazione al Raggiungimento? Per esempio se un componente partecipa al RTP con una quota del 20% deve avere almeno $22 \text{ unita} \times 0.20 \geq 5$ unità?

RISPOSTA

1. L'articolo 8 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 confermato dallo stesso articolo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recita che: "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."

Inoltre, con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che: "nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16)".

2. Sì, si conferma.

3. I requisiti di cui ai paragrafi 13.1.3., 13.1.4. e 13.1.6. devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento stesso; la mandataria, comunque, deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il requisito di cui al punto 13.1.5. non è frazionabile.

15) DOMANDA

Con riferimento all'oggetto, si richiedono chiarimenti in merito alla modalità di indicazione nel DGUE dei componenti il Gruppo di Lavoro.

I singoli componenti il gruppo di lavoro, con i relativi dati di iscrizione agli Ordini Professionali, vanno indicati nella Parte IV alla Lettera A punto 2) o alla Lettera C punto 6)?

RISPOSTA

Come indicato nel DGUE nella Parte IV sez. A2) vanno indicati l'albo di pertinenza per i professionisti personalmente responsabili, l'iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all'art. 16 D.lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011 per il tecnico incaricato della progettazione antincendio.

Nella Parte IV sez. C) 6) b) dovranno essere indicati i componenti della struttura tecnica-operativa/gruppi di lavoro con i titoli di studio e professionali (ruoli e titoli posseduti) ivi incluso, per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il possesso degli specifici requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii..